

Atto Senato n. 1131 e connessi

RIGENERAZIONE URBANA

**Senato della Repubblica
Commissione 13° Ambiente, Territorio,**

MEMORIA per AUDIZIONE

03/11/2020

RIGENERAZIONE URBANA, RIGENERANDO COMUNITÀ

Contributo del Forum Nazionale del Terzo Settore alla discussione dei DDL su “Rigenerazione Urbana” in corso presso la Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato della Repubblica e seguito dell’audizione del 3 novembre 2020.

Un ringraziamento non formale per questo invito all’audizione su tema che ci sta molto a cuore come Forum Terzo Settore e che impegna molte delle reti associative che ne fanno parte. Ci occupiamo da anni di processi di “Rigenerazione Urbana”, intesa come insieme di pratiche e progetti che intersecano una dimensione più legata all’urbanistica e la riqualificazione di luoghi con quella di rigenerazione di comunità caratterizzata da processi di inclusione e di lotta alle disuguaglianze.

Questo percorso di elaborazione si è arricchito della stretta collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e con la fondazione Mecenate 90, con i quali sono in essere due protocolli d’accordo.

Spesso, tali processi nascono da esigenze di gruppi di cittadini e di organizzazioni di terzo settore territoriali che cercano di sostenere ***l’accesso all’arte e alla cultura come volano per contrastare fenomeni di esclusione sociale tanto da prefigurare la necessità di definire dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) anche nella Cultura.***

Come è stato definito nel cosiddetto DL Colosseo del novembre 2015, “in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”. **La Cultura è quindi considerata come un “servizio essenziale”.**

Anche per questo riteniamo che sia fondamentale tener conto di questa componente nel riprogettare un’area pubblica, un quartiere, un borgo, per rigenerarlo urbanisticamente, culturalmente e socialmente.

La rigenerazione a base culturale svolge un’importante funzione di promozione dell’accesso alla cultura e lotta alle disuguaglianze sociali, nelle periferie come nelle aree interne e rurali, partendo dalla risposta ad un bisogno, alla necessità di ricostruire luoghi che uniscano “alto e basso”, istituzioni culturali e partecipazione popolare.

Molto spesso sono attivatori di rigenerazione a base culturale i cosiddetti “nuovi centri culturali”.

Questi centri possono essere/ospitare, anche allo stesso tempo: scuole di musica, progetti educativi per bambini, residenze artistiche, centri di formazione e creatività, poli di

promozione dello spettacolo dal vivo, coworking, centri espositivi, laboratori artigiani, servizi socio-assistenziali, empori solidali o circoli ricreativi.

Le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono uno spazio che nasce da una pratica di rigenerazione a base partecipativa in forma di Ente di Terzo Settore sono:

- La moltiplicazione del diritto all'uso dello spazio rigenerato, garantendo accessibilità, partecipazione e inclusione;
- l'ibridazione di percorsi e linguaggi che si concretizza attraverso la coesistenza di pratiche e attività eterogenee ma in dialogo tra esse;

In questo senso, essendo gli Enti di Terzo Settore organizzazioni private "a movente pubblico", è importante garantire loro l'accessibilità nelle procedure di assegnazione di spazi e strumenti per la rigenerazione urbana. Per questo appare fondamentale lo sviluppo della co-progettazione per definire in maniera partecipata le *policies* (vedi più avanti).

D'altra parte è utile ricordare che nel Codice del Terzo settore D.Lgs 117/17, tra le attività di interesse generale degli enti di terzo settore elencate all'articolo 5, troviamo alla lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per ulteriori spunti si segnala il lavoro di mappatura sui Nuovi Centri Culturali promosso da *cheFare* (www.che-fare.com) con il progetto "LaGuida" e la neocostituita rete *Lo Stato dei Luoghi* (www.lostatodeiluoghi.com).

LA DIMENSIONE SOCIALE E LA DIMENSIONE PARTECIPATIVA/ COLLABORATIVA

Nella definizione di progetti di "Rigenerazione Urbana" riteniamo, quindi, che siano molto importanti due fattori: **1. la dimensione sociale e culturale come contrasto al degrado sociale**, e a sostegno di processi di inclusione, (così come ricordato negli art. 1 e art. 3 del DDL 1943) e **2. la dimensione partecipativa come partecipazione attiva degli abitanti e dei soggetti collettivi come gli enti di Terzo Settore nei processi di coprogrammazione e co-progettazione** (ricordata nell'art. 7 DDL 1943 e nell'art.1 del AS 1131).

1. A proposito del primo fattore, suggeriamo di prevedere meccanismi premianti per progetti di rigenerazione urbana che considerino tra gli elementi considerati quelli che sostengono **coesione ed inclusione sociale** anche utilizzando indici e parametri per la misurazione dell'impatto sociale.

2. Per quanto riguarda i processi di **partecipazione e co-progettazione** riteniamo siano due aspetti da valorizzare maggiormente nel futuro DDL anche per dar seguito alla recente **legge di**

ratifica della Convenzione di Faro che, in particolare, sostiene la presa in carico dei beni culturali (materiali ed immateriali) da parte della Comunità (Comunità Patrimoniali).

Anche nello specifico della co-progettazione e co-programmazione degli Enti Locali, si devono prevedere meccanismi premianti nei bandi regionali per quei progetti che coinvolgono attivamente Enti di Terzo Settore.

D'altra parte, si evidenzia che il comma 1 dell'art. 55 del già citato Codice del Terzo Settore recita "In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento".

Tale principio è stato confermato dalla recente sentenza del 20 maggio 2020 della Corte Costituzionale in materia di co-programmazione e co-progettazione tra la Pubblica Amministrazione e gli Enti di Terzo settore.

Inoltre, si ricorda che con la modifica del **comma 3 dell'articolo 151 "Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato in ambito culturale"** del Codice dei Contratti Pubblici introdotto dal recente **"Decreto Semplificazioni"**, si estende la possibilità **"anche alle Regioni e agli altri enti territoriali di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato"**. Tale possibilità rafforza la possibilità degli Enti di Terzo Settore di essere parte attiva di progetti condivisi di **"Rigenerazione Urbana"** che coinvolgono beni di proprietà pubblica.

Per questo, dove previsto (come al capo II art. 3 del DDL 1943), è a nostro avviso necessario **definire come le Regioni debbano coinvolgere nella co-progettazione il Terzo Settore nella definizione dei "piani paesaggistici" regionali o in quelli del MIBACT, nel caso siano le Regioni inadempienti.**

Si sottolinea che tali processi di co-programmazione e co-progettazione, per essere davvero inclusivi ed efficaci, **hanno bisogno di tempi adeguati per il loro svolgimento e di competenze dedicate a governarli. Per questo sarà necessario prevedere nei progetti finanziabili un budget per sostenere tali processi.**

INCENTIVI FISCALI

Riteniamo fondamentale aver previsto nei diversi DDL in esame incentivi fiscali a carico della finanza locale che, tuttavia, dovrà essere sostenuta da fondi statali per poter essere compatibile con i vincoli di bilancio degli Enti Locali.

Segnaliamo che, tra i possibili interventi a carico dell'erario, è stata formulata una interessante proposta dalla fondazione Labsus. "Si potrebbe pensare ad una misura analoga a quella introdotta dall'art. 81 del "Codice del Terzo Settore" (il D. Lgs. n. 117 del 3.07.2017), ed entrata in vigore il primo gennaio 2018, nota come "social bonus". Si potrebbe, cioè, pensare ad un **credito d'imposta raggugliato alle erogazioni liberali che cittadini, imprese, associazioni, ecc., decidessero di effettuare a sostegno dei progetti di rigenerazione urbana.**

L'incentivo fiscale, così operando, potrebbe sortire una sorta di "doppio dividendo": da un canto stimolerebbe tutti i cittadini, e non soltanto quelli direttamente coinvolti nei progetti, a "partecipare" (seppur indirettamente) ai **processi rigenerativi urbani**; dall'altro consentirebbe di reperire risorse alternative (provenienti dalle erogazioni liberali) per la concreta realizzazione di quei processi. Quello proposto è soltanto uno degli esempi possibili. Il punto, però, è comprendere se vi sia effettivamente la **volontà** (prima **politica** e poi **legislativa**) di stimolare i processi rigenerativi anche **attraverso la leva fiscale**. Una volontà che, ad oggi, è difficile scorgere."

ULTERIORI ELEMENTI CHE POSSONO ESSERE D'AIUTO NELLA SCRITTURA DELLA NORMA

A. L' Art. 71 del Codice del Terzo Settore (Locali Utilizzati) e sue criticità

A conferma della possibilità di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nei progetti da realizzare, il comma 3 dell'articolo 71 del Codice del Terzo Settore recita che "I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore". Tuttavia, si evidenzia che è necessaria una modifica dei commi 2 e 3 dell'articolo 71 che preveda anche per i Comuni la possibilità di fare ricorso alla concessione, al comodato d'uso gratuito e a oneri concessori molto contenuti per gli enti del terzo settore, da scomputare in conto investimenti in relazione alla valutazione del valore sociale, culturale, occupazionale, del progetto di gestione e valorizzazione. Tale richiesta è stata già inoltrata al MIBACT nel novembre del 2019 a firma del Forum Nazionale del Terzo Settore e dell'ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani.

B. Le attività di agricoltura urbana e la frontiera dell'Agricoltura Sociale

Di grande interesse è l'attenzione posta sulle attività di agricoltura urbana (citate, ad esempio, nell' art. 3 del DDL 1943) come interessante strumento sia di riqualificazione/rigenerazione territoriale, sia come progettualità di lotta alle diseguaglianze, di possibili percorsi di inclusione sociale e di stimolo alla partecipazione attiva dei cittadini.

Si segnala che esistono numerosissimi progetti cosiddetti di "Agricoltura Sociale", ambito composto da **fattorie sociali, aziende agricole gestite da cooperative sociali o imprenditori agricoli**, dove la principale missione è l'inserimento lavorativo di **persone fragili**. (Per approfondimenti si veda il sito del Forum Nazionale Agricoltura Sociale <https://www.forumagricolturasociale.it/>)

C. I piccoli comuni e la "Strategia Nazionale Aree Interne"

Riteniamo sia importante considerare con la dovuta attenzione la dimensione urbana "minore"; quella dei borghi e dei Comuni coinvolti nella Strategia Nazionale Aree Interne che fa capo al **Ministero per il Mezzogiorno e per la Coesione Territoriale**. Per questo suggeriamo di citare il Ministero per il Mezzogiorno tra i ministeri che potrebbero essere coinvolti in una cabina di regia sulla Rigenerazione Urbana (come indicato nell'art.3 del DDL 1131).

D. Fondamentale ricordare i "Beni Comuni" quale patrimonio con funzione sociale

La regolamentazione dell'utilizzo dei cosiddetti "Beni Comuni" è tema sul quale il Terzo settore si confronta quotidianamente con gli Enti Locali, soprattutto con quelli che si sono dotati di strumenti legislativi locali per valorizzare la gestione collettiva di tali beni. Riteniamo importante definire la possibilità che i beni, inutilizzati o derelitti, che si trovino in stato di abbandono da molti anni si possano annoverare tra i "beni comuni" che devono essere utilizzati anche per la loro "funzione sociale" (così come proposto all'art. 9 del DDL 1943).

Scheda a cura di:

Carlo Testini - coordinatore Gruppo di Lavoro Cultura del Forum Nazionale Terzo Settore